

**COMUNE DI CASTAGNARO**  
**ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**DEI SERVIZI SOCIALI**

# INDICE

## TITOLO I: FINALITA' ED AMBITI DI APPLICAZIONE

- Art. 1 — Oggetto del regolamento
- Art. 2 — Interventi e prestazioni
- Art. 3 — Destinatari

## TITOLO II: LIMITI REDDITTUALI

- Art. 4 — Accertamento della situazione economica
- Art. 5 — Definizione di reddito
- Art. 6 — Definizione di patrimonio
- Art. 7 — Dichiarazione sostitutiva unica
- Art. 8 — Definizione dei limiti di reddito

## TITOLO III: TIPOLOGIE DI INTERVENTO

### CAPO I — SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE

- Art. 9 — Obiettivi
- Art. 10 — Destinatari
- Art. 11 — Modalità di accesso al servizio

### CAPO II — SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

- Art. 12 — Obiettivi
- Art. 13 — Destinatari
- Art. 14 — Prestazioni
- Art. 15 — Modalità di accesso ai servizio
- Art. 16 — Modalità di attuazione
- Art. 17 — Compartecipazione economica dell'utenza

### CAPO III — SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

- Art. 18 — Obiettivi
- Art. 19 — Destinatari
- Art. 20 — Modalità di accesso
- Art. 21 - Ammissione ed interruzione del servizio
- Art 22 — Compartecipazione economica dell'utenza

## CAPO IV — SERVIZIO DI TRASPORTO

Art. 23 — Obiettivi

Art. 24 — Destinatari

Art. 25 — Modalità di accesso al servizio

Art. 26 — Compartecipazione economica dell'utenza

## CAPO V — SERVIZIO PRELIEVI

Art. 27 — Obiettivi

Ad. 28 — Destinatari

Art. 29 — Modalità di accesso al Servizio

## CAPO VI — CONSULTORIO MEDICO

Art. 30 — Obiettivi

Art. 31 — Tipologie dei servizi

## CAPO VII — SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELECONTROLLO

Art. 32 — Obiettivi

Art. 33 — Destinatari

Art. 34 — Modalità di accesso al Servizio

## CAPO VIII — SOGGIORNI CLIMATICI ESTIVI ED INVERNALI

Ad. 35 — Obiettivi

Ad. 36 — Destinatari

Art. 37 — Organizzazione del servizio

## CAPO IX — ASSISTENZA ECONOMICA ALLA PERSONA

Art. 38 — Tipologia degli interventi

Art. 39 — Destinatari

Art. 40 — Modalità di presentazione della domanda

Art. 41 — Istruttoria della domanda

Art. 42 — Criteri per l'assegnazione dei contributi

Art. 43 — Crediti d'acquisto

Art. 44 — Parenti tenuti agli alimenti

## CAPO X — INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI OSPITALITA' IN STRUTTURE RESIDENZIALI

Art. 45 — Obiettivi

Art. 46 — Destinatari

Art. 47 — Modalità di accesso al beneficio

Art. 48 — Retta a carico della persona

Art. 49 — Recupero del credito

Art. 50 — Parenti tenuti agli alimenti

## CAPO XI — SERVIZIO INFORMAGIOVANI

Art. 51 — Obiettivi

Art. 52 — Destinatari

Art. 53 — Modalità di funzionamento

# TITOLO I

## FINALITA' ED AMBITI DI APPLICAZIONE

### ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le attività che il Comune esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale, secondo quanto previsto dall'art. 128 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, dall'art. 13 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dall'ad. 6 della Legge Quadro dell'8 novembre 2000 n. 328 e del D.P.R. del 24 luglio 1977 n. 616.

E' opportuno rilevare che il Decreto Legislativo n. 112/98, sopra citato, definisce per servizi sociali "...omissis...tutte le attività relative alla predisposizione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia".

### ART. 2 - INTERVENTI E PRESTAZIONI

Il Comune attiva nel proprio territorio un sistema integrato di azioni e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezze di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

Nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale ed allo scopo di consentire a ciascuna persona di disporre di prestazioni che facilitino l'integrazione sociale, finalizzata alla promozione di una migliore qualità della vita, il Comune, nel limite degli stanziamenti di bilancio, attiva:

1. il servizio di assistenza sociale professionale,
2. il servizio di assistenza domiciliare,
3. il servizio pasti a domicilio,
4. il servizio trasporto,
5. il servizio prelievi,
6. il consultorio medico,
7. il servizio di telesoccorso e telecontrollo,
8. i soggiorni dir'natici estivi ed invernali,
9. l'assistenza economica alla persona,

10. l'integrazione della retta di ospitalità in strutture residenziali,
11. il servizio informagiovani.

### **ART. 3 - DESTINATARI**

Hanno diritto a chiedere le prestazioni di cui all'articolo precedente coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Castagnaro e risultano in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

I servizi di trasporto, soggiorni climatici e informagiovani, così come regolati nei rispettivi capitoli, fanno eccezione a tale requisito.

## **TITOLO II**

### **LIMITI REDDITUALI**

#### **Art. 4 - ACCERTAMENTO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA**

Ai fini dell'accesso ai servizi di assistenza domiciliare, erogazione di benefici economici, integrazione rette di ricovero per anziani e pasti a domicilio, la verifica della condizione economica è effettuata secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n. 130.

L'eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

#### **ART. 5 - DEFINIZIONE DI REDDITO**

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei seguenti fattori (così come definito dall'art. 3 del D.P.C.M. del 4/4/2001 n. 242):

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da Enti previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari si farà riferimento alle disposizioni ministeriali in proposito;

- b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare;
- c) i redditi esenti da IRPEF.

I redditi di cui sopra sono calcolati al netto dalle imposte.

Dalla predetta somma si detrae l'ammontare del canone di affitto pagato e documentato.

## ART. 6 - DEFINIZIONE DI PATRIMONIO

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori :

a) Patrimonio immobiliare (art. 4 del D.P.C.M. del 4/4/2001 n. 242) definito dal valore di fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone facenti parte del nucleo familiare, come definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'ad 7.

Dal valore così ottenuto si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili.

b) Patrimonio mobiliare (art. 3 del D.P.C.M. del 4/4/2001 n. 242): la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto (depositi, titoli, conti correnti, obbligazioni, ...), le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuati, secondo le modalità definite con circolare del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Il patrimonio va sommato al reddito per il 20% del suo valore.

E' prevista l'applicazione di una franchigia, legata alla presenza di debiti residui per mutuo o alla residenza in un'abitazione di proprietà.

## ART. 7 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

La determinazione della situazione economica equivalente è effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445 del 2000, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata.

Nella predetta dichiarazione sostitutiva il richiedente attesta di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere

eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.

La dichiarazione sostitutiva unica (denominata in questo regolamento modello B) è redatta conformemente al modello-tipo di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109/1998.

La dichiarazione sostitutiva unica ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione.

## ART. 8 - DEFINIZIONE DEI LIMITI DI REDDITO

I limiti di reddito in relazione ai quali è possibile accedere ad interventi e prestazioni agevolati di natura assistenziale sono così definiti:

- A) **MINIMO VITALE:** per Minimo Vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di adeguate risorse finanziarie per il soddisfacimento dei più elementari bisogni del vivere quotidiano.
  
- B) **SOGLIA DI DISAGIO:** situazione economica che pur superando il limite del Minimo Vitale, non permette al nucleo familiare del richiedente di condurre uno stile di vita compatibile con il contesto sociale in cui si trova inserito.

Viene stabilito in 5100 Euro l'importo dell'ISEE di cui al Decreto Leg. 31/03/1998 n. 109, come modificato dal Decreto Leg. 03/05/2000 n. 130, da considerare come Minimo Vitale.

Viene considerata "Soglia di Disagio" la situazione economica pari a ISEE di Euro 6500.

I richiedenti prestazioni ed interventi per cui l'indicatore della situazione economica equivalente è superiore al limite indicato come condizione di disagio potranno accedere ai servizi con una compartecipazione secondo quanto riportato nelle tabelle di contribuzione relative ad ogni singolo intervento.

I limiti suddetti, così come ogni e qualsiasi altra classe di reddito necessaria ai fini del calcolo di compartecipazione alla spesa, saranno rivalutati sulla base della media annua dell'indice (stat generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativa all'anno solare precedente a quello di riferimento).

**TITOLO III**  
**TIPOLOGIE DI INTERVENTO**  
**CAPO I**  
**SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE**

**ART. 9 - OBIETTIVI**

Le funzioni del Servizio di Assistenza Sociale Professionale sono finalizzate alla lettura e decodificazione della domanda, alla presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale, all'attivazione ed integrazione dei servizi e delle risorse in rete, all'accompagnamento e all'aiuto nel processo di promozione ed emancipazione della persona.

Il servizio di assistenza sociale (svolto dall'Assistente Sociale) mette in atto anche la funzione di Segretariato sociale di base, che risponde all'esigenza primaria dei cittadini di :

- avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi;
- conoscere le risorse sociali disponibili nel territorio in cui vivono, le quali possano risultare utili per affrontare esigenze personali e familiari nelle diverse fasi della vita.

Attraverso il Segretariato sociale si garantisce unitarietà di accesso, capacità di ascolto, funzione di orientamento, funzione di collegamento con strutture sovracomunali (ASL, Provincia, Regione), funzione di osservatorio e monitoraggio dei bisogni e delle risorse, funzione di trasparenza e fiducia nei rapporti tra cittadino e servizi.

**ART. 10 - DESTINATARI**

Sono destinatari degli interventi tutte le persone residenti nel territorio del Comune. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali (comma 3 art. 2 della Legge n. 328/2000). Inoltre il Comune, qualora enti o istituti presenti sul territorio comunale necessitino della figura professionale dell'assistente sociale, può attivare, secondo modalità che tengano conto delle proprie disponibilità di bilancio, l'utilizzo in convenzione del ruolo dell'assistente sociale comunale.

**ART. 11 - MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO**

L'Assistente Sociale svolge la propria attività presso la sede del Comune e nel territorio di competenza.

L'accesso al servizio di assistenza sociale professionale è prevista presso la sede Comunale o previo contatto telefonico secondo tempi stabiliti in base alle esigenze del territorio.

Le informazioni relative all'accesso al servizio saranno debitamente pubblicizzate.

## **CAPO II**

### **SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

#### **ART. 12 - OBIETTIVI**

L'art. 22 della Legge Quadro n. 328/2000 prevede l'attivazione di interventi per le persone anziane e disabili per favorirne la permanenza a domicilio. Il servizio domiciliare è considerato uno degli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabile sotto forma di beni e servizi.

Il servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio con i servizi sanitari di base promuovendo un lavoro di rete con l'obiettivo di creare attorno alla persona un adeguato tessuto relazionale.

#### **ART. 13 - DESTINATARI**

Il servizio è rivolto a:

- ◆ nuclei familiari residenti di anziani, disabili, adulti che vivano soli o- in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti:
  1. cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza,
  2. che si trovino in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
  3. che siano temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari.
- ◆ a nuclei familiari residenti con minori, qualora la famiglia non sia in grado di provvedere autonomamente al normale funzionamento quotidiano.

#### **ART. 14 - PRESTAZIONI**

Al Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) sono demandate le seguenti prestazioni:

- ◆ promozione della socializzazione e dell'autonomia della persona;

- ◆ azione di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui la persona possa sentirsi utile e pienamente coinvolta;
- ◆ collaborazione con il Servizio Sociale per la cura dei rapporti sociali della persona con i parenti, il medico di base, i vicini, i volontari, il parroco al fine di alleviare la sua solitudine e migliorare la qualità di vita sotto il profilo psicologico, fisico e sociale;
- ◆ cura ed igiene della persona;
- ◆ preparazione dei pasti;
- ◆ prestazioni di lavanderia;
- ◆ disbrigo di commissioni (acquisti, istruzione di pratiche etc... );
- ◆ trasporto e accompagnamento di persone sole;
- ◆ quant'altro si convenga necessario fra gli operatori, l'Assistente Sociale quale coordinatore del Servizio e le richieste della persona assistita.

## ART. 15 - MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

L'eventuale attivazione del Servizio avviene su richiesta dell'interessato, di altre persone facenti parte del nucleo familiare o di parenti informati dello stato di bisogno in cui versa la persona.

L'ammissione è disposta con determina dal Responsabile dell'Area competentesulla base di un progetto elaborato dall'Assistente Sociale, anche in collaborazione con altri servizi del territorio (es. Servizio Minori, Servizio Handicap, Servizio di medicina di base etc...).

Alla domanda di accesso al servizio dovrà essere allegata la necessaria documentazione prevista dall'allegato A (modulo di richiesta per l'attivazione del servizio) e dall'allegato B (dichiarazione sostitutiva unica).

L'ufficio potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda.

Nel caso in cui le domande ammissibili siano superiori alle possibilità di intervento del servizio verrà istituita una graduatoria secondo:

1. lo stato di bisogno (livello di autosufficienza);
2. la rete parentale;
3. la situazione economica;
4. le reali possibilità di soluzioni diverse ai problemi riscontrati.

All'utente verrà trasmessa risposta scritta entro 15 giorni

Qualora gli utenti non si attengano alle norme previste dal presente regolamento e/o non provvedano al versamento delle relative quote contributive, l'Amministrazione Comunale, previo avviso, potrà sospendere il servizio.

## ART. 16 - MODALITA' DI ATTUAZIONE

Ogni singolo intervento deve articolarsi nelle seguenti fasi di lavoro:

1. indagine conoscitiva, effettuata dall'Assistente Sociale in collaborazione con l'Assistente Domiciliare, sulle condizioni socio-ambientali, economiche e sanitarie del singolo e/o del nucleo familiare in difficoltà al fine di accertarne lo stato di necessità;
2. programmazione di un piano di intervento personalizzato concordando le prestazioni e rapportandole alle caratteristiche di ogni singola situazione personale e/o familiare.  
Tale fase verrà espletata dall'Assistente Sociale con la collaborazione dell'Assistente Domiciliare;
3. verifica periodica ordinaria e straordinaria, effettuata dall'Assistente Sociale e dall'Assistente Domiciliare, sulla rispondenza degli interventi ai bisogni evidenziati nella fase conoscitiva ed eventuale adattamento del servizio alla situazione riscontrata.

Ogni utente del S.A.D. è tenuto a comunicare all'Assistente Sociale eventuali variazioni della sua situazione economica ed abitativa (convivenza con parenti, ricovero ospedaliero, periodi di assenza, ecc...).

Le eventuali richieste di modifiche dell'intervento dovranno essere formulate, in modo motivato, in forma scritta e concordate con l'Assistente Sociale.

Gli eventuali reclami dovranno essere formulati all'Assistente Sociale del Comune.

## Art. 17 - COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DELL'UTENZA

Sulla base del reddito ISEE, il livello di contribuzione a carico dell'utente è il seguente:

<i>1. ISEE pari o inferiore al Minimo vitale</i>	<i>ESENTE</i>
<i>2. ISEE dal minimo vitale a €. 10.000,00</i>	<i>€ 6,00 l'ora</i>
<i>3. ISEE da €. 10.000,01 a €. 14.000,00</i>	<i>€8,00 l'ora</i>
<i>4. ISEE superiore a €. 14.000,00</i>	<i>€ 10,00 l'ora</i>

## **CAPO III SERVIZIO PASTI A DOMICILIO**

### ART. 18 - OBIETTIVI

L'istituzione del Servizio Pasti a domicilio è finalizzata a fornire un pasto caldo alle persone che risultano impossibilitate a provvedere autonomamente alla preparazione dello stesso.

## ART. 19 - DESTINATARI

Il Servizio Pasti è rivolto agli anziani, invalidi o inabili che per patologie, per parziale autosufficienza, per impedimenti temporanei (es. degenza post-ospedaliera, ...) o per l'assenza di familiari o terzi che possano aiutarli, non sono in grado di preparare i pasti quotidiani.

## ART. 20 - MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

Il servizio pasti a domicilio è effettuato su domanda dell'interessato o sulla base della segnalazione fatta da altre persone (familiari, vicini, medici, ...).

Coloro che intendono usufruirne devono presentare richiesta all'assistente sociale del Comune compilando gli appositi moduli: allegato A e allegato B.

Il richiedente si impegna ad avvertire per tempo l'ufficio Servizi Sociali delle eventuali assenze, ricoveri ospedalieri, etc, al fine di evitare la preparazione di pasti in esubero. Qualora ciò non avvenga sarà posto a carico del richiedente l'intero costo del pasto.

## ART. 21 - AMMISSIONE ED INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

L'ammissione al servizio pasti è disposta dal responsabile dell'area competente, su richiesta della persona, in seguito ad una verifica socio — ambientale eseguita dall'assistente sociale.

In caso di esito positivo sarà stabilita la quota di compartecipazione alla spesa. L'interruzione può essere richiesta in qualsiasi momento' dallo stesso utente oppure, motivandola, da chi ha effettuato la segnalazione o, ancora, dall'assistente sociale.

## ART: 22 - COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DELL'UTENZA

Sulla base del reddito ISEE, il livello di compartecipazione a carico dell'utente è il seguente:

<i>1.ISEE pari o inferiore al Minimo vitale</i>	<i>€ 2,00 a pasto</i>
<i>2.ISEE dal minimo vitale a €. 10.000,00</i>	<i>€ 4,50 a pasto</i>
<i>3.ISEE da €. 10.000,01 a €. 14.000,00</i>	<i>€ 6,50 a pasto</i>
<i>4.ISEE superiore a €. 14.000,00</i>	<i>€ 11,00 a pasto</i>

## **CAPO IV**

### **SERVIZIO DI TRASPORTO**

#### **ART. 23 - OBIETTIVI**

L'uso prioritario dei mezzi comunali adibiti ai servizi sociali viene riservato al trasporto di persone, residenti o dimoranti nel Comune di Castagnaro, che devono recarsi presso strutture sanitarie per sottoporsi a cicli di terapie ed accertamenti clinici.

E' previsto anche l'uso dei suddetti mezzi per il trasporto in località di villeggiatura esclusivamente per soggiorni climatici organizzati dal Comune.

#### **ART. 24 - DESTINATARI**

Possono usufruire di tale servizio tutti coloro che non sono in grado di raggiungere le strutture di cui all'art. 23 con mezzi propri. Nella prenotazione dei posti a sedere sugli automezzi hanno diritto le seguenti categorie di persone:

- minori in condizioni socio — economiche disagiate
- disabili
- invalidi civili
- anziani di età superiore a 65 anni.

#### **ART. 25 - MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO**

Il servizio di trasporto viene effettuato su richiesta degli interessati.

La domanda, completa di dati anagrafici, destinazione ed orario della prestazione medica, deve essere presentata in Comune presso l'ufficio assistenza almeno un giorno prima della data prevista per il trasporto unitamente alla copia dell'impegnativa, certificazione medica o altra documentazione rilasciata dal S.S.N. che attesti la necessità di trasporto nelle strutture di cui all'art. 23.

#### **ART. 26 — COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DELL'UTENZA**

A carico degli utenti sono previste delle tariffe di compartecipazione diverse (comprehensive del viaggio di andata e ritorno) in base alle località di destinazione quali:

LOCALITA' DI DESTINAZIONE	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE
Badia Polesine	€ 5,00
Bovolone	€ 12,00
Legnago	€ 5,00
Nogara	€ 12,00
Rovigo	€ 12,00
Trecenta	€ 5,00
Verona	€ 20,00

Altre destinazioni con percorso superiore a 100 Km: € 20,00 più € 0,10 per ogni Km aggiuntivo;

Altre destinazioni con percorso inferiore ai 100 Km: €. 10,33 più €. 0.05 per ogni Km.

Il servizio è gratuito per gli accompagnatori di disabili e per gli utenti con ISEE inferiore o uguale al minimo vitale.

Sono previste le seguenti riduzioni:

- 50% per i trasporti periodici/continuativi;
- 25% per i trasporti degli ospiti della casa di riposo effettuati da proprio conducente.

Eventuali costi aggiuntivi di trasporto (quali ad esempio parcheggio, pedaggio autostradale, ecc. ) sono a carico dell'utente

## **CAPO V**

### **SERVIZIO PRELIEVI**

#### **ART. 27 — OBIE TTIVI**

Il Comune di Castagnaro, in collaborazione con l' ASL 21 nell'ambito del progetto di Assistenza Domiciliare Integrata garantisce una particolare forma di assistenza per prelievi ematochimici.

L'obiettivo è quello di assicurare un'adeguata assistenza socio-sanitaria a pazienti in condizione di lieve o media dipendenza ma che conservano un minimo di autosufficienza e di funzionalità deambulatoria.

## ART. 28 — DESTINATARI

Si garantisce la possibilità di eseguire prelievi di sangue per esami ematochimici a persone ultrassantacinquenni, a disabili o ad esenti per patologia dal pagamento del ticket.

## ART. 29 — MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

Il servizio, in accordo con l'ASL, prevede due accessi settimanali in locali adibiti ad ambulatorio e messi a disposizione dal Comune: sarà assicurato un accesso nel capoluogo (ambulatorio medico presso ex sede municipale) ed uno nella frazione di Menà (ambulatorio medico).

- Sedi, giorni ed orari degli accessi sono debitamente pubblicizzati dall'Ufficio Assistenza del Comune.
- Il servizio non prevede la prenotazione e le persone che sono interessate devono presentarsi presso le sedi stabilite con l'impegnativa del medico.
- I prelievi di sangue per esami ematochimici sono eseguiti presso locali idonei da personale infermieristico adeguatamente formato ed addestrato dall'Ulss 21.

## CAPO VI

### CONSULTORIO MEDICO

#### ART. 30 OBIETTIVI

Il Comune, in collaborazione con l'A.S.L. 21 attiva il servizio di consultorio medico, relativamente alle specialità di pediatria e ginecologia, al fine di facilitare l'accesso alle prestazioni mediche specialistiche di cui sopra, da parte dei cittadini residenti.

#### ART. 31 — TIPOLOGIA DEI SERVIZI

Il consultorio medico decentrato offre prestazioni mediche nell'ambito delle

seguenti specialità:

- Pediatria di base
- Ginecologia e ostetricia

Il servizio di pediatria è rivolto a tutti i bambini in età compresa tra i 0 e 14 anni.

Nell'ambito del servizio di ginecologia le visite hanno cadenza bimensile e devono essere prenotate presso l'ufficio Assistenza del Comune.

Il Comune mette a disposizione i locali da adibire ad ambulatorio, si preoccupa di fornire al personale medico e paramedico la strumentazione ed il materiale necessari all'espletamento del servizio.

## **CAPO VII**

### **SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELECONTROLLO**

#### **ART. 32 - OBIETTIVI**

Il Telesoccorso-Telecontrollo è un servizio costituito da un miniapparecchio, collegato al telefono della persona richiedente o di un vicino o familiare ed è in grado di trasmettere al Centro di Controllo un segnale riconoscibile. Tale segnale indica uno stato di allarme che tradotto in una richiesta d'aiuto allerta le persone di riferimento della persona che ne usufruisce.

E' istituito con legge regionale n. 26 del 1987 e persegue gli obiettivi di consentire ai soggetti a rischio socio-sanitario, con particolare riferimento agli anziani, di poter accedere a forme di assistenza in situazioni di emergenza e di poter così rimanere il più a lungo possibile al proprio domicilio ritardando un'eventuale istituzionalizzazione. Pertanto il Servizio svolge soprattutto una particolare funzione di prevenzione verso fasce della popolazione particolarmente a rischio.

#### **ART. 33 - DESTINATARI**

Ai sensi delle disposizioni dettate dalla Regione stessa, possono richiedere il servizio tutti i cittadini ultrasessantenni residenti o domiciliati nel territorio comunale. La richiesta può essere presentata anche da coloro che non hanno ancora compiuto il sessantesimo anno di età purché si trovino in situazione di rischio sociale e/o sanitario.

## ART. 34 - MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

Il collegamento al servizio viene richiesto ai Servizi Sociali del Comune, direttamente dagli interessati, dai loro familiari, da altre persone o Enti che sono a conoscenza di situazioni di particolare disagio.

La domanda deve essere sempre firmata dall'interessato e/o da un suo familiare e/o tutore ed ha valore di autodichiarazione. Il Comune, verificata la completezza dei dati, provvederà a trasmettere la richiesta alla Banca Dati regionale.

Eventuali richieste da parte di cittadini che non abbiano ancora compiuto il sessantesimo anno dovranno essere inoltrate alla Banca Dati accompagnate da una comunicazione del Comune nella quale vengono specificati i motivi della richiesta di attivazione.

L'utente, o chi per esso, che intende rinunciare al servizio dovrà darne comunicazione scritta ai Servizi Sociali del Comune.

## **CAPO VIII**

### **SOGGIORNI CLIMATICI ESTIVI ED INVERNALI**

#### ART. 35 - OBIETTIVI

Il servizio consiste nell'organizzare periodi di vacanze invernali e/o estive per anziani e/o persone che per motivi di salute necessitino di soggiorni climatici.

Il servizio è teso a realizzare e consolidare processi di socializzazione, di riabilitazione fisica e psichica e a creare occasioni di svago.

Il Comune provvede all'organizzazione dei soggiorni stabilendo periodi, località ed alberghi facendosi carico economicamente delle sole spese di trasporto, compatibilmente con la disponibilità di bilancio.

#### ART. 36 - DESTINATARI

Il servizio è rivolto prioritariamente ai residenti nel territorio del Comune che abbiano compiuto 60 anni d'età o, se di età inferiore, previa presentazione di certificato medico che attesti necessità di ordine terapeutico.

## ART. 37 — ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Al servizio si accede mediante richiesta dell'interessato all'ufficio servizi sociali. Ogni anno le iniziative saranno convenientemente pubblicizzate con avvisi nei quali dovranno essere chiaramente indicate le condizioni e i requisiti necessari per poter usufruire del servizio.

I soggiorni verranno organizzati nei mesi di febbraio e giugno. Il Comune provvederà a:

1. selezionare le località, gli alberghi e le relative date di inizio e conclusione del soggiorno;
2. a comunicare i termini di apertura e chiusura delle iscrizioni.

Il Comune si assume l'onere economico del trasporto nelle località di soggiorno, in base alla disponibilità di bilancio, esclusivamente per i richiedenti residenti nel territorio comunale. I non residenti sono tenuti al versamento di una quota di compartecipazione proporzionale alla spesa di trasporto sostenuta dal Comune. Tutti i richiedenti dovranno versare sui conti correnti indicati dagli alberghi selezionati un acconto, stabilito dagli alberghi stessi, a titolo di cauzione al fine di tutelare gli impegni presi con le strutture alberghiere.

Il Comune stipulerà infine un'apposita polizza assicurativa medico/infortuni a favore di ogni partecipante il cui costo è esclusivamente a carico degli stessi.

## CAPO IX

### ASSISTENZA ECONOMICA ALLA PERSONA

#### ART. 38 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Il Comune attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte a rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e a quello dei figli a carico per cause fisiche, psichiche e/o sociali. Nel limite degli stanziamenti di bilancio concederà a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del Minimo Vitale e/o della Soglia di Disagio le seguenti forme di assistenza economica:

- ◆ interventi economici continuativi o straordinari prioritariamente nella forma di concessioni di crediti d'acquisto, e in subordine attraverso l'erogazione di denaro.
- ◆ attribuzione di vantaggi economici tesi al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione di un bene e/o servizio di cui disponga il Comune.

## ART. 39 - DESTINATARI

Hanno diritto a chiedere le prestazioni di cui all'articolo precedente coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel territorio comunale.

## ART. 40 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda va presentata all'Assistente Sociale del Comune corredata di tutti i documenti previsti dall'allegato A.

il Comune ha la facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare altresì di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

## ART. 41 — ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

L'istruttoria delle domande è compito specifico dell'Assistente Sociale del Comune che si avvarrà delle seguenti procedure:

- a) per le richieste di interventi economici a **carattere continuativo**, di cui al successivo art. 42, l'istruttoria effettuata dall'Assistente Sociale, secondo i criteri del citato art. 42, è trasmessa al Responsabile del Servizio che, previo accertamento delle disponibilità del budget assegnatogli, provvede alla predisposizione della determinazione contenente l'impegno di spesa ed alla conseguente disposizione di liquidazione.
- b) per le richieste di interventi economici a **carattere straordinario**, di cui al successivo articolo 42, l'istruttoria effettuata dall'Assistente Sociale è trasmessa al Responsabile del Servizio il quale provvede a predisporre la proposta di deliberazione da sottoporre all'attenzione della Giunta Comunale e contestualmente ne da comunicazione all'Assessore ai Servizi Sociali. La Giunta Comunale provvede alla valutazione della proposta di deliberazione con particolare riferimento alle disponibilità di bilancio, determinandone in tal modo l'entità dell'intervento economico, le modalità di intervento ed il limite temporale.

Nelle ipotesi di istruttorie che non comportino nessun tipo di intervento economico, l'Assistente Sociale, di concerto con il Responsabile del Servizio nei casi indicati alla lettera a) e di concerto con l'Assessore ai Servizi Sociali nei casi di cui alla lettera b), comunicheranno al richiedente le ragioni del mancato accoglimento della domanda.

## ART. 42 — CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF (viene fatto riferimento allo Stato Famiglia della persona richiedente, così come definito dall'art. 4 del DPR 233/89) alla data di presentazione della domanda.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene valutando reddito e patrimonio.

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e sulla base della scala di equivalenza di cui al Decreto Legislativo n. 130/2000.

L'intervento economico avente **carattere continuativo** è inteso ad integrazione del reddito per il soddisfacimento dei bisogni primari del vivere quotidiano (quali, a mero titolo esemplificativo, vitto, alloggio, utenze varie, spese sanitarie, etc.). Per anno solare, tale sussidio non può superare l'importo mensile € 150,00 (per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabili).

Possono accedere a tale forma di intervento sulla base di un progetto elaborato dall'Assistente Sociale, anche quei soggetti che partecipano a programmi di recupero in strutture protette le quali richiedano una partecipazione economica dell'utente.

L'intervento economico avente **carattere straordinario** è rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettano in crisi la capacità di reddito. Il contributo quindi è diretto a soddisfare, in tutto o in parte, le spese eccezionali ritenute indispensabili per le esigenze della persona.

Tale intervento non potrà essere superiore a Euro 750,00 annui e sarà accessibile a soggetti con ISEE pari o inferiore ad € 8.000,00.

Nel caso ci fossimo situazioni particolari non disciplinate dal presente regolamento, la Giunta si riserva la facoltà di esaminare tali situazioni.

Qualora sussistano condizioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale, la prestazione può essere erogata a persona diversa, mediante quietanza, che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

## Art. 43 — CREDITI D'ACQUISTO

Il Comune di Castagnaro intende prediligere quale forma prioritaria di contributo a favore di soggetti in condizioni economiche svantaggiate, l'utilizzo di "Crediti d'Acquisto".

Tale meccanismo consiste nel pagamento diretto da parte del Comune di beni necessari per il soddisfacimento dei bisogni primari quali generi alimentari, medicinali ed utenze varie come il pagamento delle bollette: i soggetti beneficiari di un contributo, sia esso continuativo o straordinario, ritirano i prodotti presso il negozio, locale o dei comuni limitrofi, da loro stessi scelto, dopo un accordo tra Comune (nella figura dell'Assistente Sociale) ed esercente; il Comune provvederà direttamente al pagamento delle spese effettuate nel limite massimo del singolo contributo erogato al soggetto beneficiario stesso.

#### ART. 44 — PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art.433 e 441 del Codice Civile sono, ove possibile, preliminarmente convocati dall'assistente sociale allo scopo di accertare un loro coinvolgimento a livello di intervento economico e/o l'attivazione di un progetto complessivo.

I tenuti agli alimenti hanno l'obbligo di contribuire all'assistenza del richiedente in base alla situazione economica familiare valutata mediante i parametri ISEE. Se i destinatari sono minori l'intervento dei parenti, ai sensi dell'art. 439 del Codice Civile, possono comprendere anche le spese per l'educazione e l'istruzione.

### CAPO X

#### **INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI OSPITALITA' IN STRUTTURE RESIDENZIALI**

#### ART. 45 - OBIETTIVI

L'art. 22 della legge 328/2000, prevede tra gli interventi di livello essenziale delle prestazioni sociali l'inserimento di persone anziane presso strutture residenziali. Tale inserimento avviene a favore di coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio.

Il Comune può assumere gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica a favore di soggetti in condizioni economiche di bisogno, per i quali si renda necessario il ricorso stabile presso strutture residenziali.

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire alla persona non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza il corretto e completo percorso assistenziale, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

## ART. 46 — DESTINATARI

Il Comune di Castagnaro interviene a favore dei seguenti soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali socio-sanitarie:

1. Persone non autosufficienti, valutate da parte dell'Unità Operativa Distrettuale e residenti nel Comune di Castagnaro;
2. Persone non autosufficienti residenti con patologie degenerative involutive, tali da non consentire un'adeguata permanenza nel proprio nucleo familiare, che si trovano inserite in strutture specializzate (RSA) anche fuori dall'Ulss di appartenenza, qualora nella stessa non siano presenti strutture analoghe in grado di accogliere il soggetto.

Il Comune di Castagnaro garantisce l'intervento alle persone non autosufficienti per le quali la Regione concede il rimborso della quota-parte di retta e comunque a coloro che sono in condizioni di indigenza e non autosufficienti, non rientranti nella quota parte della Regione, sentito prima il parere della Giunta e vista la disponibilità di bilancio.

Nel caso in cui venga accertata, in corso di inserimento, la condizione di non autosufficienza dell'ospite, e ciò determini il superamento del numero massimo degli ospiti non autosufficienti autorizzato dalla Regione, il Comune si riserva la facoltà di intervenire sino al limite dell'importo massimo della retta applicata per gli ospiti non autosufficienti, al netto del rimborso regionale suddetto. E' fatto salvo, comunque, l'obbligo della struttura di inserire l'ospite stesso, non appena se ne verifichi la possibilità, nell'ambito dei posti letto autorizzati dalla Regione, pena la sospensione e/o revoca dell'intervento.

## ART. 47 - MODALITA' DI ACCESSO AL BENEFICIO

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, la persona o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Servizio Sociale mediante il modello allegato **A** corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale, come risulta dal modello allegato **B** (dichiarazione sostitutiva unica).

## ART. 48 - RETTA A CARICO DELLA PERSONA

La persona è tenuta a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta con:

- a) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici percepiti;
- b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziaria ecc.);

- c) il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobiliare;

Per gli emolumenti derivanti da invalidità civile, la persona ha diritto a mantenere il 50% del reddito minimo di inserimento, così come stabilito dall'art. 23 della Legge 328/2000.

Si stabilisce che l'impegno con la struttura residenziale preveda che la stessa incassi le rate di pensione mettendo a disposizione dell'ospite la quota di cui sopra.

## ART. 49 - RECUPERO DEL CREDITO

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto urgente, che posseda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- a) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a 5.000 €;
- b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (*limitatamente ai beni immobili ereditati*) dopo che sia esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- c) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.
- d) Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

## ART. 50 - PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

Nel caso che il ricoverato abbia parenti o affini obbligati agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e segg. Del Codice Civile, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rivalersi sui medesimi relativamente alle quote a loro carico stabilite tenendo conto della situazione socio-economica complessiva degli stessi e del relativo nucleo familiare (ISEE).

Tale quota cioè sarà proporzionale alla situazione economica dei parenti in oggetto e comunque dovrà essere eccedente la Soglia di Disagio.

## **CAPO XI**

### **SERVIZIO INFORMAGIOVANI**

#### **ART. 51 - OBIETTIVI**

L'informagiovani è un servizio pubblico rivolto a giovani e meno giovani del territorio locale. Esso si propone in primo luogo di fornire gratuitamente informazioni -puntuali, precise, organiche- su scuola e formazione, lavoro e concorsi, tempo libero e viaggi, vita sociale e quant'altro possa interessare i giovani. Inoltre, per rispondere alle esigenze dell'area in cui operano, l'informagiovani può promuovere o organizzare manifestazioni e attività.

#### **ART. 52 - DESTINATARI**

Tutti i giovani e meno giovani che necessitano delle informazioni già indicate all'articolo 51.

#### **ART: 53 — MODALITA' DI FUNZIONAMENTO**

Il servizio è svolto dal Comune di Castagnaro, in collaborazione con i vari uffici, e cerca di rispondere alle esigenze informative giovanili tramite consulenze individualizzate ma anche attraverso incontri tematici.

Le principali funzioni sono:

- ricerca di informazioni nei campi di interesse giovanile;
- trattamento del materiale documentario e delle informazioni in modo da rendere le informazioni stesse immediatamente accessibili;
- servizio di sportello con recepimento ed individuazione delle domande e dei bisogni dell'utenza giovanile.

# MODELLO A

## AL SINDACO DEL COMUNE DI CASTAGNARO

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_, provincia di \_\_\_\_\_  
e residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
n.° \_\_\_\_\_, telefono \_\_\_\_\_

### CHIEDE

Di poter fruire della/e seguenti prestazioni:

- a) contributo economico continuativo \_\_\_\_\_
- b) contributo economico straordinario \_\_\_\_\_
- c) servizio di assistenza domiciliare \_\_\_\_\_
- d) servizio di pasti a domicilio \_\_\_\_\_
- e) servizio di telesoccorso e telecontrollo \_\_\_\_\_
- f) inserimento in casa di riposo \_\_\_\_\_
- g) altro \_\_\_\_\_

Allo scopo si allegano i seguenti documenti:

- stato famiglia;
- copie modello 101 e/o ultima dichiarazione dei redditi; copie altri redditi;
- copia ricevuta del canone di affitto e contratto; copia altre bollette
- copia eventuali spese sanitarie
- certificato medico
- dichiarazione sostitutiva unica (modello B)
- altro.

Castagnaro, lì \_\_\_\_\_

Il Dichiarante